

n. 1/2 [Risultato successivo](#) ➔[↑ Risultati](#) [🔍 Nuova ricerca](#)[📄 Salva](#) [📁 Archivia](#) [🖨️ Stampa](#) [✎ Annota](#)[A](#) [A](#) [A](#)**CORRELAZIONI**Codici (1)
Note a sentenza (1)
Giur. Merito (1)**Trib. Modena Sez. I, 10/06/2011****AGENZIA (CONTRATTO DI)**

E' invalida la clausola di un contratto di agenzia che esonera il preponente dal pagamento delle indennità in caso di cessazione del rapporto per mancato raggiungimento del budget di vendita da parte dell'agente. L'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta soltanto se il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Nel caso di specie, si è accertata la non imputabilità all'agente dell'addebito circa il mancato raggiungimento del budget; per questa ragione, viene affermata l'avvenuta risoluzione immediata del rapporto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in relazione al mancato raggiungimento del budget previsto, con conseguente esonero dall'indennità sostitutiva del preavviso. Si afferma, invece, l'obbligo per il preponente di corrispondere l'indennità di cessazione del rapporto di cui [all'art. 1751 c.c.](#), non ricorrendo l'ipotesi prevista dal secondo comma prima parte di tale norma, applicabile al caso in esame, in quanto non derogabile dall'autonomia delle parti a svantaggio dell'agente (art. 1751, ult. co., c.c). Al contempo, è escluso il risarcimento del danno richiesto dalla società attrice, in relazione al mancato guadagno sulla merce venduta in meno rispetto al budget concordato.

FONTI

Resp. civ., 2011, 12, 866

[📄 Salva](#) [📁 Archivia](#) [🖨️ Stampa](#) [✎ Annota](#)n. 1/2 [Risultato successivo](#) ➔[↑ Risultati](#) [🔍 Nuova ricerca](#)

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA